

CONVENZIONE ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI DIRIGENTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PRESSO IL COMUNE DI SASSUOLO

TRA

Il Comune di Reggio Emilia (C.F. 00145920351), in persona della Dott.ssa Isabella Medicina

E

l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (C.F. 93034060363), in persona del Dirigente del Settore "Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane" dell'unione dei Comuni del Distretto Ceramico dott.ssa Stefania Piras

Premesso

che l'art. 36 CCNL AREA FL PERSONALE DIRIGENZIALE prevede al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso degli interessati, dirigenti assegnati da altri enti a cui si applica la presente sezione per periodi predeterminati, previa convenzione tra i due enti e con impegno di lavoro in favore di entrambi;

che il Comune di Sassuolo – per il tramite dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico - con nota prot. 17748/2025 ha chiesto al Comune di Reggio Emilia l'autorizzazione alla proroga dell'utilizzo condiviso del Arch. _____ per il periodo 01/06/2025 – 31/07/2025;

- che con deliberazione di Giunta del Comune di Sassuolo n. 93 del 22/05/2025 è stato approvato lo schema di convenzione disciplinante la proroga dell'assegnazione condivisa suddetta;

- che l'Arch. _____ ha manifestato la propria disponibilità all'utilizzo condiviso;

- che con determina R.U.D. n° _____ del _____ del Dirigente del Servizio Risorse Umane e organizzazione del Comune di Reggio Emilia Dott.ssa Isabella Medicina ha approvato lo schema di convenzione disciplinante la proroga dell'assegnazione condivisa in questione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il Comune di Reggio Emilia (Ente di provenienza) autorizza l'utilizzo condiviso, a tempo parziale dell'Arch. _____ presso il Comune di Sassuolo a far data dal 01/06/2025 al 31/07/2025 come segue:

- dal 01/06/2025 al 30/06/2025: 2 giornate settimanali presso il Comune di Sassuolo e le rimanenti giornate presso il Comune di Reggio Emilia;
- dal 01/07/2025 al 31/07/2025: 1 giornata presso il Comune di Sassuolo e le rimanenti presso il Comune di Reggio Emilia;

Art. 2

Il Comune di Sassuolo (Ente di destinazione) si impegna a rimborsare al Comune di Reggio Emilia:

- la retribuzione fissa, composta da stipendio tabellare, indennità di vacanza contrattuale e retribuzione di posizione ricoperta presso il Comune di Reggio Emilia in rapporto

all'effettiva prestazione resa presso l'ente utilizzatore, quindi pari al 40% per il mese di giugno e pari al 20% per il mese di luglio;

- la retribuzione di risultato afferente al servizio prestato presso il Comune di Sassuolo come determinata nell'art. 5 della presente convenzione;
- gli oneri riflessi a carico dell'ente utilizzatore sugli emolumenti sopra elencati;
- eventuali altri oneri derivanti da trasferte istituzionali o da norme di legge o contrattuali (ad esempio: istituti di assenza retribuiti).

Con riferimento all'Irap, il Comune di Reggio Emilia comunicherà, unitamente alla richiesta di rimborso, l'imponibile ai fini IRAP, sul quale l'Ente utilizzatore dovrà calcolare e versare l'IRAP.

Si dà atto che nulla è dovuto per trattamento di trasferta o rimborso spese di viaggio per raggiungimento della sede degli enti in convenzione.

L'accertamento delle quote di rimborso sarà assunto al termine dell'utilizzo condiviso sulla base di richiesta di pagamento da parte del Servizio Risorse umane e organizzazione dell'Ente di provenienza.

Art. 3

Il Comune di Sassuolo (Ente di destinazione) corrisponderà direttamente all'Arch. _____, in aggiunta a quanto corrisposto dal Comune di Reggio Emilia, la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art.36 del CCNL Funzioni Locali – Area della Dirigenza sottoscritto in data 16/7/2024, corrispondente al 30% della retribuzione di posizione prevista per la posizione su cui è conferito l'incarico dirigenziale presso il Comune di Sassuolo, anch'essa da rapportare all'effettiva prestazione lavorativa, nonché la retribuzione di risultato fino ad un massimo del 10%.

Art. 4

Il servizio prestato in convenzione è equiparato, ai fini giuridici e previdenziali, a servizio presso l'Amministrazione di appartenenza. Lo stato giuridico del dipendente è lo stesso applicato nell'ente di provenienza.

Il servizio mensa, nelle giornate in cui il dirigente presta attività lavorativa presso l'ente di destinazione, spetterà secondo le regole in uso presso lo stesso.

Sarà cura dell'ente di provenienza e dell'ente di destinazione garantire con apposita polizza assicurativa per responsabilità verso terzi e prestatori d'opera, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile e patrimoniale, ciascuno per l'attività svolta dal dirigente presso la propria Amministrazione.

Tutti gli adempimenti in caso di infortunio sul lavoro nei giorni in cui il dirigente presta attività lavorativa presso l'ente di destinazione saranno gestiti dal Comune di Reggio Emilia, su tempestiva comunicazione e trasmissione della documentazione da parte del Comune di Sassuolo.

Art. 5

Il dirigente, salvo specifico accordo preventivo con il Comune di Reggio Emilia, non può cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione di destinazione.

Art. 6

Al dirigente in argomento è conservata la retribuzione di posizione in godimento presso l'Amministrazione di provenienza.

Rispetto all'indennità di risultato, si stabilisce che ciascun Ente applicherà le proprie metodologie di valutazione della prestazione.

Nel periodo di assegnazione condivisa al dirigente verrà riconosciuto dal Comune di Reggio Emilia il premio di risultato pari al 25% della fascia attribuita, rapportato alla prestazione effettivamente resa.

Il Comune di Sassuolo, sulla base delle proprie determinazioni, comunicherà al Comune di Reggio Emilia l'importo da pagare al dirigente a titolo di premio di risultato, pari al 30,12% della retribuzione di posizione di propria competenza, procedendo poi al rimborso di tale importo al Comune di Reggio Emilia.

La presente convenzione ha validità per il periodo decorrente dal 01/06/2025 al 31/07/2025, salvo eventuale sospensione e/o cessazione, su richiesta di una delle parti da concordarsi tra le parti.

Art. 7

Le Parti convengono che tutte le informazioni e i procedimenti di cui il dirigente autorizzato verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto del presente accordo sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati. In tal senso il dirigente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati. Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della privacy.

Art. 8

Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dirigente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando il presente accordo.

Art. 9

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale dirigenziale "AREA FUNZIONI LOCALI"

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

per il Comune di Reggio Emilia Dott.ssa Isabella Medicina

per il Comune di Sassuolo Dott.ssa Stefania Piras

firma per accettazione Arch. _____